

*Co.Di.SSIS**CONFERENZA DEI DIRETTORI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ALL'INSEGNAMENTO SECONDARIO***CONVEGNO SUL TEMA:*****L'ESPERIENZA DELLE SSIS PER UNA REALE INNOVAZIONE NELLA FORMAZIONE UNIVERSITARIA
DEGLI INSEGNANTI*****BOZZA REGOLAMENTO TFA: RIFLESSIONE E ANALISI TECNICA DEL TESTO**

Nella relazione del Gruppo di lavoro per la formazione del personale docente – DM 30/07/2008 ('Commissione Israel') - nelle osservazioni generali e preliminari a pag 3, si legge che:

“I percorsi di accreditamento, in particolare in ambito disciplinare, devono infatti essere completi sul piano culturale e non aggirabili su quello normativo.”

Continuando con la lettura della relazione, nella parte dedicata ai problemi di transizione e indirizzi generali, a pag. 25 si legge che

“...Il compito più urgente è quello di definire un percorso di formazione degli insegnanti, di indiscutibile serietà...”

Questi due passaggi ci hanno colpito molto, passaggi sui quali abbiamo ragionato e che ci hanno indotto ad analizzare con maggior rigore, da un punto di vista esclusivamente tecnico, la bozza di regolamento.

Ci siamo chiesti perciò cosa avrebbe potuto rendere i percorsi **non aggirabili sul piano normativo** e che, allo stesso tempo, potesse anche aggiungere, alla indiscussa serietà didattica, un plus valore di serietà.

La risposta l'abbiamo tratta dalla nostra esperienza sul campo: l'esigenza di una normativa in grado di contenere tutte le variabili e specificità, l'uniformità della sua interpretazione ed applicazione a livello nazionale e, di conseguenza, dei relativi iter amministrativi.

Attraverso uno studio attento ci siamo resi conto che nel regolamento del nuovo modello di formazione degli insegnanti – TFA - alcuni passaggi salienti della gestione amministrativa, con cui gli operatori del settore si troveranno a doversi misurare, sembrano non essere stati analizzati con una adeguata considerazione. Così, sulla base dell'esperienza acquisita, abbiamo cercato di metterli in luce.

La sintetica analisi che presentiamo, quindi, prende spunto dagli iter amministrativi di gestione dei vari processi che intercorrono tra le prove di ammissione e gli esami finali di abilitazione, processi comuni nel nuovo percorso formativo sia nella fase transitoria che in quella a regime, che si traducono poi in pratiche operative quotidiane.

L'analisi che proponiamo riprende alcuni aspetti di carattere più generale ed altri più specifici.

La prima riflessione riguarda la fase transitoria in cui abbiamo riscontrato due punti di criticità: il primo concerne i requisiti di ammissione, il secondo la possibilità di accesso per chi ha superato le ammissioni SSIS.

Fase transitoria – requisiti di accesso

Sui requisiti di accesso l'art. 12, comma 1 prevede che *Fino all'anno accademico 2012-2013.... accedono al tirocinio formativo coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22*

A questo proposito mentre per i laureati del nuovo ordinamento non si pongono particolari problemi, sarebbe invece utile chiarire la corrispondenza in CFU degli esami annuali o semestrali richiesti dal DM 39/98 per i laureati V.O. da acquisire dopo la laurea.

Fase transitoria – classi aggiuntive alla prima

Per quanto riguarda, invece, la possibilità di accesso per chi ha superato le ammissioni SSIS l'art. 12 comma 3 prevede l'accesso al TFA per coloro che hanno sospeso il percorso SSIS, ma non fissando un limite temporale di validità del superamento delle suddette prove, si rischierebbe di trovarsi di fronte ad un numero elevato di richieste di ammissione al TFA difficilmente gestibili in relazione alla programmazione annuale dei posti

Inoltre non è chiaro se abbiano diritto di accesso anche coloro che, pur avendo superato le prove di ammissione in una ulteriore classe di abilitazione, non hanno potuto iscriversi e frequentarla, ad esempio, per incompatibilità di frequenza con la prima.

Dottorato di ricerca

L' art. 5 comma 16 specifica che *“Le università (...) possono ammettere in soprannumero al tirocinio (...) previo superamento di apposita prova orale coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca in ambito strettamente inerente ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione”*.

Nel regolamento non è chiaro se, anche nella fase transitoria, il titolo di dottore di ricerca darà diritto ad essere ammessi in soprannumero al tirocinio.

Sia nella fase transitoria che in quella a regime, sarebbe opportuno determinare un contingente di posti destinato ai soli soprannumerari a garanzia del rispetto della programmazione annuale.

A nostro avviso andrebbe previsto anche un limite temporale di validità per l'accesso ai dottori di ricerca che abbiano i requisiti curriculari previsti dal DM 39/98 e dal DM 22/05.

Trasferimenti

Nella bozza del regolamento non emerge alcun riferimento all'eventualità di trasferimento in altra sede.

Innanzitutto, però, occorre fare una distinzione tra secondarie superiori e secondarie inferiori:

1) nel caso delle secondarie di II grado, prima di stabilire le modalità di trasferimento, andrebbe vagliata l'opportunità o meno del trasferimento stesso durante l'anno di TFA

2) nel caso delle secondarie di I grado, inoltre, andrebbero stabilite le modalità di trasferimento anche durante la frequenza della LM dedicata e non solo durante il TFA

Nel caso i trasferimenti siano possibili, ci chiediamo come potranno essere gestiti nel rispetto della programmazione dei posti assegnati con decreto dal Miur

La stessa problematica si pone, e forse in maniera più dirompente, in tutti quei casi di sospensione, interruzione, dispersione dal corso.

Prove di ammissione

Per quanto attiene alle prove di ammissione al TFA, nella bozza del regolamento non compare alcun riferimento alla composizione della commissione esaminatrice, all'organo che dovrà nominarla e al procedimento di nomina.

Non è chiaro se il decreto Miur, a cui si rimanda in maniera generica per le indicazioni sulla prova nazionale di accesso alle LM per le scuole secondarie di I grado, darà indicazioni più precise sull'organo deputato alla programmazione annuale dei posti e su quello che dovrà farsi carico dell'organizzazione delle prove stesse.

Prove di ammissione-numero classi di abilitazione consentite

Sempre in relazione alle prove di ammissione non è chiaro se la partecipazione sarà possibile per una sola classe di abilitazione o per più classi per le quali i candidati avranno i requisiti di accesso.

Ammissione - valutazione curriculum di studi

E, ancora, non emergono i criteri per una valutazione omogenea a livello nazionale del curriculum degli studi. Ci riferiamo all'art. 6 comma 13 a) in cui si afferma che dei 20 punti riservati ai titoli, e/o altre certificazioni, max 2 punti sono riservati alla valutazione del curriculum di studi e della media degli esami di profitto della laurea magistrale, ma **NON** è specificato con quali modalità si debba valutare il curriculum degli studi.

Frequenza

Nella bozza, inoltre, non vi è alcun riferimento all'obbligo di frequenza e all'eventuale percentuale di assenza consentita sia nel percorso di LM dedicata che nel TFA, così come nella fase transitoria.

Esami di profitto

L'unico riferimento a eventuali esami di profitto è riportato nell'art. 11 comma 10 e risulta tutt'altro che esaustivo: *“La Commissione valuta la relazione finale di tirocinio in settantesimi. La valutazione tiene conto anche della media dei voti conseguiti durante il curriculum di tirocinio.”*

In riferimento agli esami di profitto andrebbe specificato quali aree saranno oggetto di valutazione e con quali modalità (valutazione per intera area, per singolo insegnamento di scienze dell'educazione per singolo laboratorio didattico ecc...)

Esame finale di abilitazione – commissione

Alcune annotazioni possono essere fatte anche in relazione agli esami finali di abilitazione. La bozza del regolamento prevede all'art 11 comma 9 la composizione delle commissioni giudicatrici (ovvero “ 5 docenti universitari – l' insegnante accogliente co-relatore – 1 rappresentante Miur o USR”) ma non c'è alcun riferimento all'ente o organismo che dovrà nominare la commissione e al procedimento di nomina.

Esame finale di abilitazione – punteggio

L'art. 11 comma 10 afferma che l'esame di tirocinio è superato se il candidato consegue una votazione maggiore o uguale a 50/70.

La Commissione aggiunge al punteggio conseguito il punteggio risultante "dalla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale"

Nella fase transitoria il titolo LM viene sostituito dal titolo LS o Laurea V.O., in questo ultimo caso non è chiaro quale sarebbe il punteggio da aggiungere alla votazione degli esami finali di abilitazione.

L'art. 11 afferma inoltre che "*La valutazione tiene conto anche della media dei voti conseguiti durante il curriculum di tirocinio.*"

Ma non specifica in che modo debba essere valutato il curriculum del TFA.

Ripetenza esame finale

Infine non c'è alcun riferimento alle modalità e tempi di ripetenza dell'esame finale di abilitazione.

Ripetenza corso

Sempre nella bozza, non si fa alcun cenno a eventuale possibilità di ripetenza del corso

Sospensioni- Interruzioni corso

Così come è del tutto assente qualsiasi riferimento alla eventualità di sospendere o interrompere la frequenza della LM dedicata o del TFA, con tutte le conseguenti problematiche già emerse per i trasferimenti, specie in relazione alla gestione del numero programmato.

Attività didattica di sostegno

L'ultima annotazione va fatta in relazione all'attività didattica di sostegno.

Gli artt. 5 comma 15 e 6 comma 16 prevedono che gli insegnanti abilitati per la scuola secondaria di I e II grado possano acquisire tali competenze in percorsi formativi individuati con apposito decreto MIUR.

Al contrario le '**norme transitorie**' (delineate nell'art. 12 del regolamento) non contemplano in alcun modo il percorso di acquisizione delle competenze per le attività didattiche per il sostegno, né rimandano ad alcun apposito decreto che stabilisca una programmazione dei posti e la tipologia di abilitati che potrebbero accedere (SSIS-concorsi- corsi ex lege 143 ecc...) .

Con il nostro intervento abbiamo voluto portare all'attenzione alcune delle carenze normative che sembrano emergere dalla bozza di regolamento sulla futura formazione degli insegnanti. Ora, considerati i punti sinteticamente descritti, ci sembra fondamentale il fatto che gli iter di gestione amministrativa indicati in questa relazione siano fissati sul piano normativo e abbiano una applicazione uniforme a livello nazionale affinché il nuovo sistema di formazione universitaria degli insegnanti parta con il piede giusto, a prescindere dalle soluzioni che si vorranno adottare e dalle strutture amministrative che saranno deputate alla sua gestione.

Quando tre anni fa, grazie a una brillante intuizione di alcune colleghe, si diede vita a un coordinamento nazionale dei responsabili didattico-amministrativi delle SSIS, il CoNDASSIS, fu proprio per cercare di confrontarsi e rendere omogenee quante più prassi amministrative e interpretazioni della normativa possibili, pur nel rispetto delle autonomie dei singoli atenei.

La nostra lunga esperienza e il confronto costante su temi comuni in campo organizzativo-gestionale ci porta ad affermare che rendere le prassi amministrative il più omogenee possibili è indispensabile non solo alle strutture per gestire in maniera efficiente il percorso, ma anche per gli studenti che si troveranno a seguire un anno di formazione chiaro e condiviso dal punto di vista organizzativo. E questa uniformità sarà altrettanto utile alle amministrazioni universitarie per evitare i numerosi ricorsi che spesso, in passato, si sono basati sulla confusione generata esclusivamente dalle differenze nelle procedure che gli studenti hanno riscontrato tra le varie sedi, pensiamo ad esempio ai problemi emersi nella organizzazione e gestione dei Corsi speciali annuali abilitanti del DM 85.

In sintesi per concludere riteniamo necessari questi tre punti:

Che vi sia una normativa completa

La sua interpretazione sia univoca

E la sua applicazione sia uniforme a livello nazionale